

## DICHIARAZIONE AI FINI DELL'INGRESSO IN ITALIA

Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 in materia di ingresso in Italia, è stato stabilito che:

- Ai sensi dell'**articolo 6 del DPCM** 3 novembre 2020, sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1: a) esigenze lavorative; b) assoluta urgenza; c) esigenze di salute; d) esigenze di studio; e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano; g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f) h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale; i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h) l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

Sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti, salvo che nei seguenti casi:

- a) persone di cui al comma 1, lettere f), g), h) e i) con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell'elenco F dell'allegato 20 con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
  - b) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
  - c) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco, nell'esercizio delle loro funzioni.
- Ai sensi dell'**articolo 7** del citato DPCM, fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all'articolo 6, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E ed F dell'allegato 20 è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche, di:
    - a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia;
    - b) motivi dello spostamento ex art. 4, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi E ed F dell'all. 20;
    - c) nel caso di soggiorno/transito nei 14 gg. anteriori all'ingresso in Italia in Stati/territori alle lett. **D, E e F** dell'all. 20:
      - 1) indirizzo dell'abitazione/dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria/isolamento fiduciario;
      - 2) mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;
      - 3) n. telefonico presso cui ricevere le comunicazioni durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
      - 4) eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all'articolo 8, commi 7 e 8.

Nei casi previsti dal presente decreto e negli altri casi in cui ciò sia prescritto dall'autorità sanitaria nell'ambito dei protocolli di sicurezza previsti, è fatto obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi **C, D, E ed F** dell'allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

- Ai sensi dell'**art. 8** del citato DPCM, le persone che hanno soggiornato/transitato, **nei 14 giorni antecedenti** all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi **D, E ed F** dell'all. 20, anche se asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi:
  - a) percorso dal luogo di ingresso in Italia all'abitazione/dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario **esclusivamente con il mezzo privato** indicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale di cui al comma 3;
  - b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

In deroga al comma 1, lett. a), in caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, è consentito proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all'art. 7, c. 1, lett. c), a condizione di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.

Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non è possibile raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria/isolamento fiduciario, fermo restando l'accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria in ordine all'eventuale *falsità della dichiarazione* resa all'atto dell'imbarco ai sensi dell'articolo 7, c. 1, lett. c), l'Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il Dpt della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria/isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria.

Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

- a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all'art. 5, le suddette disposizioni dell'art. 6 non si applicano:

- a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante;
- c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20;
- d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Min. salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui all'elenco **F** dell'allegato 20 nei 14 antecedenti all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 5, le disposizioni dell'art. 6 (c. da 1 a 6) non si applicano:

- a) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle **120 ore** per comprovate esigenze di **lavoro, salute o assoluta urgenza**, con

l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza/isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5 dell'art. 8;

- b) a chiunque transita, con **mezzo privato**, nel territorio italiano per un periodo **non superiore a 36 ore**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza/isolamento fiduciario;
- c) ai cittadini e ai residenti di uno Stato dell'UE e degli altri Stati/territori indicati agli elenchi **A, B, C e D** dell'all. 20 che fanno ingresso in Italia per **comprovati motivi di lavoro**, salvo che nei 14 gg. ant. all'ingresso in Italia abbiano soggiornato/transitato in Stati/territori di cui all'elenco **C**;
- d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal T.N. per comprovati motivi di lavoro e per il rientro nella propria residenza/abitazione/dimora;
- f) al personale di imprese/enti con sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative fino a 120 ore;
- g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'UE/organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amm.vo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
- h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

#### AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Reso edotto delle informazioni sopra riportate, il sottoscritto \_\_\_\_\_,

nato il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),

via \_\_\_\_\_ e domiciliato in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via

\_\_\_\_\_, identificato a mezzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato da

\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ utenza telefonica \_\_\_\_\_,

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

#### DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 (*fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie*);
- che lo spostamento è iniziato da \_\_\_\_\_ (*indicare l'indirizzo da cui è iniziato*) con destinazione \_\_\_\_\_;
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e di non aver soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia in **Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Colombia**;
- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020 n. 35;
- dichiaro di essere:
  - cittadino proveniente o in transito da **Belgio, Francia** (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte, ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), **Paesi Bassi** (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), **Repubblica Ceca, Spagna** (inclusi territori nel continente africano), **Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord** (inclusi Isole del Canale, Gibilterra, Isola di Man e basi britanniche nell'Isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo), e risultato negativo al test molecolare/antigenico già effettuato per mezzo di tampone nelle 72 ore antecedente all'ingresso in Italia;
  - cittadino proveniente o in transito da **Belgio, Francia** (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte, ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), **Paesi Bassi** (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), **Repubblica Ceca, Spagna** (inclusi territori nel continente africano), **Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord** (inclusi Isole del Canale, Gibilterra, Isola di Man e basi britanniche nell'Isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo) che effettuerà, presso questo scalo ovvero entro 48 ore dall'ingresso in Italia, il test molecolare/antigenico per mezzo di tampone e che, nell'attesa di detto test, da effettuarsi presso i l'azienda sanitaria di riferimento, si sottoporrà all'isolamento fiduciario presso la dimora/abitazione sita a \_\_\_\_\_
- che lo spostamento è determinato da:
  - esigenze lavorative (anche quelle regolate da speciali protocolli di sicurezza approvati dalla competente autorità sanitaria ex art. 8 c. 7 lett. e);
  - assoluta urgenza;
  - esigenze di salute;
  - esigenze di studio;
  - rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  - ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano;
  - ingresso nel territorio nazionale in quanto familiare di cittadino di cui al punto precedente;
  - ingresso nel territorio nazionale in quanto cittadino di Stati terzi soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, ovvero cittadino di Stati terzi che deriva il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
  - ingresso in Italia in quanto familiare di cittadino di Stati terzi soggiornante di lungo periodo come definiti dagli artt. 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'UE e dei loro familiari di circolare/soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
  - ingresso per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona cittadina di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva;
  - proveniente da paese di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei 14 gg. antecedenti - per raggiungere il luogo di residenza anagrafica in Italia (da data anteriore a quella indicata nell'elenco F dell'allegato 20) ed in possesso di attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso in Italia, a un test molecolare/antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
  - rivesto la qualifica di funzionario/agente, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agente diplomatico, personale amm.vo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionario e impiegato consolare, personale militare/forze di polizia, italiane e straniere, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco, nell'esercizio delle funzioni;
  - ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Min. salute e con obbligo di presentare un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare/ antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

A questo riguardo, dichiara che

\_\_\_\_\_

Data, ora e luogo del controllo, Fiumicino \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

L'operatore di Polizia di Frontiera